

## Tassa vidimazione libri sociali: versamento entro il prossimo 16 marzo 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che entro il prossimo **16 marzo 2018** è necessario provvedere al versamento della Tassa annuale di Concessione Governativa sui libri e registri sociali obbligatori per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. L'adempimento in commento riguarda **solamente le società di capitali** (Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità Limitata). La tassa è dovuta in misura fissa (**309,87 / 516,46 euro**) a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare.

### Premessa

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è disciplinata dall'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 e riguarda i seguenti libri e registri:

Libro dei soci
Libro delle obbligazioni
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
Libri previsti per i nuovi organi societari;
Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

## Soggetti interessati e soggetti esonerati

### Sono interessate all' adempimento:

- tutte le **società di capitali** (comprese quelle in **liquidazione ordinaria** o **sottoposte a procedure concorsuali**, escluso il fallimento - Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E).
- gli **enti commerciali** di cui all'art. 73, comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 TUIR (Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - Risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

### Sono invece esonerate:

- le **imprese individuali**;
- le **società di persone**;
- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**;
- i **consorzi** (tranne quelli in forma di società consortili);
- le **aziende ospedaliere**;
- le **aziende socio sanitarie**;
- le **associazioni** e le **fondazioni e organizzazioni di volontariato**;

## Imposta da versare

L'importo si differenzia a secondo dell'ammontare del capitale sociale risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento:

Importo del capitale alla data del 01.01.2018		Misura della tassa da pagare
Se ≤ € 516.456,90	➔	€ 309,87
Se > € 516.456,90	➔	€ 516,46

Le variazioni del capitale sociale successive alla data del 01.01.2018 (anche se effettuate prima del versamento) **non hanno alcuna influenza sul calcolo della tassa per l'anno in corso.**

Inoltre il trasferimento della sede legale in altra circoscrizione **non impone un nuovo versamento.**

### **Modalità di versamento**

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel primo anno di attività rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo:

#### **1^ ANNO DI ATTIVITA'**

- **prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività;**
- **mediante bollettino di c/c postale n. 6007**, intestato all'Ufficio delle Entrate- Centro Operativo di Pescara.

#### **ANNI SUCCESSIVI**

- entro il **16 marzo**;
- **mediante Mod. F24 telematico**, indicando nella Sezione "Erario" il **codice tributo 7085** - Tassa annuale vidimazione libri sociali.

La Tassa di Concessione Governativa è deducibile ai fini IRES e IRAP nell'anno di pagamento e può essere compensata con eventuali crediti tributari.

### **Sanzioni e ravvedimento**

Secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate *"l'omesso versamento è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29"*.

Si ricorda che il **ravvedimento operoso** della tassa in oggetto è atipico in quanto:

- la tassa maggiorata degli interessi deve essere versata mediante F24 (codice tributo "7085");
- la sanzione deve essere versata mediante modello F23 (codice ufficio "RCC", causale "SZ" e codice tributo "678T").

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI CONSULTING S.R.L.

Ufficio Amministrazione e Contabilità

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*

